

Codice A1504B

D.D. 15 febbraio 2021, n. 69

**Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. 2-1114 del 13 marzo 2020. Proroga disposizioni straordinarie in materia di esami finali e composizione delle commissioni esaminatrici del sistema piemontese della formazione professionale per l'anno 2021.**



**ATTO DD 69/A1504B/2021**

**DEL 15/02/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**A1504B - Standard formativi e orientamento professionale**

**OGGETTO:** Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. 2-1114 del 13 marzo 2020. Proroga disposizioni straordinarie in materia di esami finali e composizione delle commissioni esaminatrici del sistema piemontese della formazione professionale per l'anno 2021.

Premesso che

- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario per 6 mesi;
- con l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, è stata disposta la sospensione di molte attività, compresa la frequenza delle attività di formazione superiore e dei corsi professionali;
- i Decreti-Legge e i D.P.C.M. succedutisi a far data dal 23 febbraio 2020, in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno previsto misure specifiche applicabili sull'intero territorio nazionale;
- con Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” sono stati prorogati al 15 ottobre 2020 i termini fissati al 31 luglio 2020 dall'art. 1 co. 1 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, e dall'art. 3 co. 1 del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74;
- con Decreto-legge 07 ottobre 2020 , n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” è stato prorogato il termine dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
- con D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», sono state introdotte misure specifiche applicabili sul territorio nazionale;

- con D.P.C.M del 18 ottobre 2020, del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», sono state adottate ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid 19;

- con Decreto-Legge del 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” e con D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, sono state adottate nuove disposizioni relative al contrasto e contenimento dell'emergenza Covid 19;

preso atto che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1114 del 13 marzo 2020 “Emergenza epidemiologica COVID-19. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro”, demanda alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di adottare i provvedimenti necessari per fornire indicazioni ai cittadini, alle imprese e agli operatori del sistema, in materia di istruzione, formazione e lavoro, al fine di rispondere con strumenti agili e in modo flessibile all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso e alle ulteriori eventuali disposizioni nazionali;

dato atto

che con d.d. 291 del 15.05.2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. 2-1114 del 13 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di esami finali e composizione delle commissioni esaminatrici del sistema piemontese della formazione professionale” sono state approvate disposizioni relative alle prove d'esame e composizione delle commissioni in deroga alla disciplina regionale in materia, al fine di garantire la realizzazione degli esami finali, in considerazione delle difficoltà sostenute nella fruizione della formazione in modalità a distanza leagte alle differenti disponibilità di connettività infrastrutturale, dispositivi adeguati e spazi, in rapporto al numero di persone coabitanti;

visti

l'Accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2019, in materia di Fad/E-Learning, applicabile durante la fase d'emergenza epidemiologica Covid-19;

l'Accordo del 21 maggio 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che individua i casi e i criteri di svolgimento degli esami a distanza nell'ambito della formazione obbligatoria, regolamentata da leggi e/o Accordi nazionali e/o interregionali;

richiamato che

in recepimento dei sopra richiamati accordi, con D.D. n. 152 del 27 aprile 2020 e D.D. n. 450 del 20 luglio 2020 sono state fornite disposizioni sull'erogazione delle attività formative a distanza e sullo svolgimento degli esami finali in materia di formazione regolamentata, limitatamente ai corsi ivi individuati;

considerato

il permanere dello stato di emergenza a livello nazionale e il ricorso, nel rispetto delle disposizioni nazionali, alla formazione in modalità a distanza per le parti teoriche in tutti i corsi del sistema della formazione professionale tuttora in corso e rilevato lo stato di incertezza rispetto all'evoluzione della pandemia e dell'attuazione del piano vaccinale nazionale;

Ritenuto pertanto necessario

prorogare per gli esami dell'anno 2021 le disposizioni approvate con le dd 291/2020, 152/2020 e 450/2020 e s.m.i e stabilire in particolare che:

- le prove standard denominate "PCV COVID-19 - *titolo della PCV*" con validità 2020 ai sensi della d.d. 291/2020 e presenti nel catalogo regionale, hanno validità anche per gli esami finali relativi ai corsi che terminano nell'anno 2021;

- le prove di agenzia denominate "PCV COVID-19 - *titolo della PCV*" presentate in validazione ai sensi della d.d. 291/2020 e validate per l'anno 2020, hanno validità anche per i corsi che vanno in esame nell'anno 2021 e non devono pertanto essere inviate in validazione;

- le nuove prove di agenzia, progettate ex-novo per esami erogati la prima volta nell'a.f. 2020/21, devono seguire le indicazioni della dd 291 e cioè essere progettate secondo le indicazioni previste per le prove COVID-19;

- per le professioni regolamentate disciplinate dalla dd. 152 e 450/2020 e successive modifiche e integrazioni, le regole relative alle prove finali restano le medesime del 2020;

- le indicazioni approvate in materia di composizione delle commissioni d'esame previste dalla d.d. 291/2020 restano invariate per gli esami del 2021;

- sono ripristinate le scadenze per l'invio delle richieste di commissione d'esame previste dalle disposizioni di dettaglio sulle commissioni esaminatrici (all. 1, DD 58/2012), fermo restando che, nei casi in cui non sia possibile trasmettere i calendari nei tempi previsti, potranno essere concordate tempistiche differenti con i referenti degli uffici competenti;

dato atto

che la modalità di erogazione delle prove, attualmente prevista a distanza per tutti corsi, ad eccezione dei corsi IeFP e dei corsi di formazione regolamentata puntualmente indicata nella d.d. 450/2020 e s.m.i., potrà subire variazioni in coerenza con le eventuali nuove disposizioni nazionali in materia;

viste

la legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 recante "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale";

la D.G.R. 2 agosto 2006, n. 152 e s.m.i recante il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze;

acquisito il parere favorevole della Commissione standard riunitasi il 20 gennaio 2021;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

**DETERMINA**

1) di prorogare per gli esami dell'anno 2021 le disposizioni approvate con le dd 291/2020, 152/2020 e 450/2020 e s.m.i. e stabilire in particolare che:

- le prove standard denominate "PCV COVID-19 - *titolo della PCV*" con validità 2020 ai sensi della d.d. 291/2020 e presenti nel catalogo regionale, hanno validità anche per gli esami finali relativi ai corsi che terminano nell'anno 2021;

- le prove di agenzia denominate "PCV COVID-19 - *titolo della PCV*" presentate in validazione ai sensi della d.d. 291/2020 e validate per l'anno 2020, hanno validità anche per i corsi che vanno in esame nell'anno 2021 e non devono pertanto essere inviate in validazione;

- le nuove prove di agenzia, progettate ex-novo per esami erogati la prima volta nell'a.f. 2020/21, devono seguire le indicazioni della dd 291 e cioè essere progettate secondo le indicazioni previste per le prove COVID-19

- per le professioni regolamentate disciplinate dalla dd. 152 e 450/2020 e successive modifiche e integrazioni, le regole relative alle prove finali restano le medesime del 2020;

- le indicazioni approvate in materia di composizione delle commissioni d'esame previste dalla d.d. 291/2020 restano invariate per gli esami del 2021;

- sono ripristinate le scadenze per l'invio delle richieste di commissione d'esame previste dalle disposizioni di dettaglio sulle commissioni esaminatrici (all. 1, DD 58/2012), fermo restando che, nei casi in cui non sia possibile trasmettere i calendari nei tempi previsti, potranno essere concordate tempistiche differenti con i referenti degli uffici competenti;

2) di dare atto che la modalità di erogazione delle prove, attualmente prevista a distanza per tutti corsi, ad eccezione dei corsi IeFP e della formazione regolamentata (puntualmente indicata nella d.d. 450/2020 e s.m.i.), potrà subire variazioni in coerenza con le eventuali nuove disposizioni nazionali in materia;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione non sarà pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparenza", perché la pubblicazione non è prevista dal D.Lgs n. 33/2013.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1504B - Standard formativi e orientamento  
professionale)  
Firmato digitalmente da Nadia Cordero